

Foglio ufficiale

1 Atti legislativi e dell'Amministrazione

Contributo di livellamento 2018

Il Consiglio di Stato della Repubblica e Cantone Ticino

richiamata le risoluzioni governative n. 3069 del 27 giugno 2018 e n. 3520 del 3 agosto 2018 (errata corrige) pubblicate sui Fogli ufficiali n. 53 del 3 luglio 2018 e n. 63 del 7 agosto 2018 che determinano in complessivi fr. 1'376'602'195.– il gettito dell'imposta cantonale 2015 per l'insieme dei Comuni ticinesi;

richiamato l'art. 7 del Regolamento sulla perequazione finanziaria intercomunale del 3 dicembre 2002 (RLPI) che stabilisce l'utilizzazione, ai fini finanziari, della popolazione residente permanente al 31 dicembre;

rilevato come la popolazione residente permanente per l'anno 2015 ammontava a 351'946 unità (cfr. FU n. 76 del 16 settembre 2016);

preso atto delle calcolazioni della Sezione degli enti locali relative al computo delle risorse fiscali e al calcolo dei parametri finanziari ai fini della determinazione del contributo di livellamento della potenzialità fiscale 2018 (in seguito: contributo di livellamento 2018), ai sensi degli art. 4 - 7 della Legge sulla perequazione finanziaria intercomunale del 25 giugno 2002 (LPI), da cui risultano i seguenti valori per l'insieme dei Comuni ticinesi:

gettito dell'imposta cantonale	fr. 1'376'602'195.–
gettito dell'imposta personale comunale	fr. 5'492'163.–
gettito dell'imposta immobiliare comunale	fr. 52'113'443.–
gettito dell'imposta sugli utili immobiliari	fr. 31'377'231.–
gettito complessivo delle risorse fiscali 2015	fr. 1'465'585'032.–

contributo di livellamento 2015 versato dai Comuni paganti	fr. 58'693'766.–
--	------------------

contributo di livellamento 2015 incassato dai Comuni beneficiari

(./. riprese di cui all'art. 5 cpv. 2 LPI sul contributo 2014)	fr. -60'599'252.–
gettito complessivo delle risorse fiscali 2015 valido per il contributo di livellamento 2018	fr. 1'463'679'546.–

risorse fiscali pro capite 2015	fr. 4'158.82
---------------------------------	--------------

richiamati l'art. 4 cpv. 3 della LPI e l'art. 8 cpv. 2 del RLPI che prevedono per il calcolo del contributo di livellamento l'utilizzazione delle risorse fiscali pro capite calcolate quale media degli ultimi cinque anni e più precisamente, per il contributo 2018, degli anni 2011, 2012, 2013, 2014 e 2015 per cui il pro capite medio delle risorse fiscali è calcolato come segue:

anno	risorse fiscali	popolazione residente	pro capite
2011	1'256'662'606.–	336'943	3'729.60
2012	1'311'519'728.–	341'652	3'838.76
2013	1'362'163'636.–	346'539	3'930.77
2014	1'407'288'043.–	350'363	4'016.66
2015	1'463'679'546.–	351'946	4'158.82
media 2011-2015	1'360'262'712.–	345'489	3'937.21

considerato inoltre che l'art. 4 cpv. 1 LPI fissa al 70% della media pro capite, pari a fr. 2'756.05, la soglia minima delle risorse fiscali che i Comuni debbono raggiungere con il contributo di livellamento;

richiamata la pubblicazione sul Foglio ufficiale n. 54 dell'8 luglio 2016 secondo la quale il moltiplicatore comunale medio da utilizzare quale parametro per il calcolo del contributo 2018 versato dai Comuni paganti così come previsto dall'art. 6 cpv. 1 LPI, come pure per il calcolo del contributo spettante ai Comuni beneficiari, secondo l'art. 5 cpv. 1 LPI, ammonta all'80%;

constatato come i Comuni chiamati a finanziare il contributo di livellamento 2018 sono 36, i Comuni beneficiari 80, mentre i Comuni neutri perché dispongono di risorse fiscali pro capite comprese tra il 90% della media e la media cantonale oppure esclusi dal beneficio del contributo in quanto applicano un moltiplicatore politico inferiore alla media cantonale sono 11;

preso atto che il fabbisogno necessario per assicurare il versamento del contributo in applicazione degli art. 4 cpv. 1 e 5 cpv. 1 LPI ammonta a fr. 67'340'561.– mentre il surplus delle risorse fiscali dei Comuni paganti ai sensi dell'art. 11 RLPI è pari a fr. 464'433'514.–;

ritenuto, in applicazione degli art. 5 cpv. 3 LPI e 14a RLPI, come dal fondo di riserva venga prelevato un importo di fr. 3'000'000.– da porre in deduzione del fabbisogno di cui al paragrafo precedente che si riduce perciò a fr. 64'340'561.–;

calcolata perciò nel 13,854% la percentuale di prelievo di cui all'art. 6 cpv. 1 LPI da applicare al surplus delle risorse fiscali dei Comuni paganti;

richiamati gli art. 4-7 della LPI del 25 giugno 2002 e gli art. 8-15 del Regolamento d'applicazione del 3 dicembre 2002;

su proposta del Dipartimento delle istituzioni,

risolve:

1. Il gettito complessivo delle risorse fiscali 2015, utilizzato per il calcolo del contributo di livellamento 2018 dei 127 Comuni ticinesi considerati, è stabilito in fr. 1'463'679'546.–.

Conseguentemente sono stabiliti:

- in fr. 3'937.21 il gettito pro-capite medio delle risorse fiscali degli anni 2011-2015 utilizzato per il calcolo del contributo di livellamento 2018 e
 - in fr. 2'756.05 il limite del 70% di questo gettito.
2. Il moltiplicatore comunale medio utilizzato quale parametro per il calcolo del contributo versato dai Comuni paganti così come previsto dall'art. 6 cpv. 1 LPI, come pure per il calcolo del contributo spettante ai Comuni beneficiari, secondo l'art. 5 cpv. 1 LPI, è stabilito nell'80%.
 3. Il contributo di livellamento della potenzialità fiscale da versare agli 80 Comuni beneficiari è stabilito, per l'esercizio 2018, in fr. 67'340'561.–.
 4. Il contributo di livellamento è finanziato prelevando dai 36 Comuni paganti l'importo di fr. 64'340'561.– con l'applicazione della percentuale di prelievo del 13,854% del surplus delle loro risorse fiscali, e prelevando l'importo di fr. 3'000'000.– dal fondo di riserva del contributo di livellamento.
 5. Contro la presente decisione è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo di Lugano, entro 30 giorni dalla pubblicazione sul Foglio ufficiale (articolo 19 LPI).

Bellinzona, 5 settembre 2018

Per il Consiglio di Stato:
Il Presidente, **Claudio Zali**
Il Cancelliere, **Arnoldo Coduri**

Approvazione della variante del Piano regolatore (PR) del Comune di Caslano concernente il nuovo vincolo CP15 – Club nautico Sassalto in corrispondenza dei fmm 80 e 407

Il Consiglio di Stato della Repubblica e Cantone Ticino

visto quanto precede,

su proposta del Dipartimento del territorio;

risolve:

1. Approvazione della variante di PR

È approvata la variante al Piano regolatore di Caslano composta dai documenti elencati al capitolo 2.2 della presente risoluzione.

2. Pubblicazione e notificazione

2.1 La presente risoluzione, richiamati gli art. 29 cpv 3 LST, 39 cpv 3 RLST e 19 LPAm:

- a) limitatamente al suo dispositivo, è pubblicata sul Foglio ufficiale da parte della Cancelleria dello Stato e all'albo comunale da parte del Municipio;
- b) è notificata in esteso per raccomandata al Municipio di Caslano.

3. Rimedi di diritto

3.1 Contro la presente risoluzione è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.